



**Città di Nichelino**  
Città Metropolitana di Torino

## **AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**Oggetto : Concessione di contributi a fondo perduto ed aiuti a favore delle attività economiche in difficoltà economica e finanziaria – 2° lockdown**

### **1. Finalità**

L'Amministrazione Comunale di Nichelino intende riconoscere alle piccole imprese presenti sul territorio e affiancarle nel processo di riapertura a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, aiutandole a sopperire ai costi fissi sostenuti anche in caso di chiusura forzata derivanti dal nuovo lockdown.

Con il presente provvedimento si stabilisce la concessione di un nuovo contributo straordinario a fondo perduto e/o aiuti a favore delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dell'artigianato alle attività urbane, dei servizi alla persona e della somministrazione.

Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze), sostenute dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di Nichelino la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli operatori commerciali dovranno affrontare con la riapertura delle attività (come ad esempio, l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, etc.).

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

Trattasi di nuova erogazione di contributo a seguito dell'entrata in vigore del dpcm 3,11,2020 e ordinanza del ministero della salute 4/11/2020 dove il Piemonte è stato individuato quale zona rossa con le conseguenti chiusure degli esercizi commerciali del territorio fatto salvo quelli di prima necessità individuati dall'allegato 23 e 24, chiusura totale degli esercizi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, e della proroga disposizioni con dpcm 3.12.2020.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

## 2. Requisiti di ammissibilità

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo e/o di aiuti, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- avere l'esercizio dell'attività ubicata nel territorio nichelinese;
- appartenere alla categoria delle microimprese con fino a 5 occupati alla data del 31.12.20 ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuale non superiore a 500.000,00 € con diritto di priorità; fanno eccezione a questo vincolo le imprese del settore Codice: 88.1- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, con sede legale a Nichelino, in quanto trattasi di un servizio essenziale per il territorio in questo periodo ed il numero dei dipendenti è riferito agli assistenti assegnati agli anziani del territorio
- Non aver cessato l'attività dopo l'emanazione del bando e durante il periodo istruttorio dello stesso fino alla definitiva ammissione;
- risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente
- non devono trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione alla data della pubblicazione della manifestazione di interesse, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2020;
- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- **non devono essere destinatarie di sanzioni per violazioni alle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria covid-19**
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59 e non deve essere oggetto di procedimenti penali;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative di cui al DM 31,1,215
- di essere in regola con i tributi locali

- **aver presentato la domanda all'indirizzo e-mail indicato sul sito web della Città di Nichelino: *ristori@comune.nichelino.to.it*. Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo indicato sul sito web del Comune di Nichelino saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte;** sono comunque ammesse le domande che pur trasmesse ad un indirizzo errato, si dimostri di averle inoltrate entro il periodo di pubblicazione del bando

### **3. Soggetti beneficiari – ulteriori precisazioni rispetto al punto 2.**

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle microimprese come definite al punto 2. Di seguito in elenco alcuni esempi:

**ammessi a contributo in seguito a nuovo dpcm 3/11/2020 e classificazione zona rossa:**

- **Attività rientrante fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO con esclusione quelle di cui all'allegato 23 del dpcm 3.11.2020**
- **Attività rientrante fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE** (ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- **Attività di commercio su area pubblica:**
  - le società devono avere la sede legale in Nichelino
  - I titolari di impresa individuale devono avere la sede legale/ residenza in Nichelino
  - è anche ammesso chi ha il solo laboratorio aziendale nel comune di Nichelino
- **Agriturismo.**
- **servizi alla persona con esclusione di lavanderie e acconciature**
- **attività di erboristeria**
- **attività di servizio al turismo (agenzie di viaggio, tour operator e prenotazione – cod ateco 79); le attività di noleggio cod ateco 77 sono considerate solo se è attività prevalente e primaria d'impresa.**
- **attività commerciali di cui all'allegato 23 del dpcm 3/11/2020: per gli esercizi che hanno vendite di più prodotti tra quelli sospesi e non sospesi, sono ammessi quelli la cui attività sospesa è prevalente e dimostrata da codici ateco iscritti in ccia ovvero da altre dichiarazioni probanti**
- **Per le attività che hanno nel territorio del Comune di Nichelino più di un punto vendita sarà riconosciuto un contributo per ogni punto vendita.**
- **imprese del settore Codice: 88.1- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, con sede legale a Nichelino**

- **imprese di vendita e di produzione mezzi pubblicitari:**

- le società devono avere la sede legale/unità locale in Nichelino
- I titolari di impresa individuale devono avere la sede legale/ residenza in Nichelino
- è anche ammesso chi ha il solo laboratorio aziendale quale unità locale nel comune di Nichelino

#### **4. Soggetti esclusi**

Sono escluse dall'erogazione del contributo e/o aiuti in epigrafe le micro-imprese che esercitino:

- **tutte le attività rientranti nell'allegato 23 del DPMC 3/11/2020, di seguito riportate:**

1. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
4. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
5. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
6. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
7. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
8. Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
9. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
10. Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
11. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
12. Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
13. Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
14. Commercio al dettaglio di biancheria personale
15. Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
16. Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
17. Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
18. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
19. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
20. Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria in esercizi specializzati
21. Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
22. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
23. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

24. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
25. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
26. Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
27. Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
28. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
29. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- **tutte le attività rientranti nell'allegato 24 del DPMC 3/11/2020, di seguito riportate**

1. Attività delle lavanderie industriali
2. Altre lavanderie, tintorie
3. Servizi di pompe funebri e attività connesse
4. Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

**A cui si aggiungono le seguenti:**

- **attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;**
- **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, lacustri e ospedaliere;**
- **commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, articoli monoprodotto, sigarette elettroniche;**
- **commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali di vendita, così come definite dall'art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 (spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita al domicilio);**
- **commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare ;**
- **sale giochi, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;**
- **agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare, scuole guida, agenzie pratiche auto e varie per conto terzi, uffici vari, procacciatori d'affari, agenti d'affari, di intermediazione, spedizionieri e attività simili, scuola guida, pratiche auto;**
- **attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari;**
- **studi professionali e liberi professionisti;**
- **parrucchieri, lavanderie**
- **parafarmacie e farmacie;**
- **strutture ricettive;**
- **attività di "compro oro, argento e preziosi";**
- **attività artigianali e industriali varie;**

- cantieri edili e imprese di costruzioni e attività analoghe (cod. ateco 41);
- edicole e tabaccherie;
- discoteche, sale da ballo e intrattenimento, locali assimilati;
- centri termali, centri natatori e associazioni sportive;
- cinema, teatri, circoli privati e associazioni culturali-ricreative.
- Le attività non sospese dal dpcm 3.11.2020
- Le attività di servizi agli animali domestici (toelettature, dog sitter ecc. )

*Sono comunque ammesse le attività, su opportuna motivazione da valutare da parte dell'amministrazione, che hanno:*

- comunicato la sospensione della stessa al Comune
- non hanno operato per contenere i costi e hanno presentato domanda di accesso alla CIG per i propri dipendenti.
- non hanno operato per contenere i costi e hanno sospeso l'attività presso il registro imprese in CCIA di Torino per il periodo di emergenza Covid19
- hanno dovuto sospendere l'attività commerciale non soggetta a restrizioni, in applicazione delle disposizioni sanitarie Covid19
- non hanno operato in quanto la propria attività è connessa ad altre attività sospese ovvero alle modalità di sospensione determinata dal Dpcm

## **5. Intensità del contributo e/o aiuti**

Alle imprese sarà riconosciuto un contributo nella misura tenendo conto di:

- credito d'imposta sui canoni di locazione mesi di ottobre – novembre e dicembre 2020.
- che trattasi di nuova attività aperta nel 2019/2020
- che rientra tra le imprese aventi diritto al contributo a fondo perduto di cui ai Decreti Ristori

- che sia oggetto di assegnazioni di contributi da parte del governo e regione eventualmente stabiliti
- le linee guida già approvate con il precedente bando di contributo.

*Con specifico e separato provvedimento l'Amministrazione Comunale stabilirà:*

- 1) il limite massimo di contributo concedibile*
- 2) la graduazione del contributo secondo il numero e le caratteristiche delle richieste di contributo e/o di aiuto, i criteri già stabiliti dal bando precedente, la percezione di altri benefici di legge (credito d'imposta ecc..)*
- 3) ulteriori criteri sulla base delle dichiarazioni pervenute, del livello occupazionale in nichelino, del mantenimento dell'occupazione e dell'attività in Nichelino almeno per il 2020, dell'entità delle spese fisse dichiarate.*
- 4) La modulazione del contributo tenuto conto dei sostegni stabiliti da disposizioni regionali e statali emanate successivamente*

## **6. Procedimento di concessione del contributo e/o aiuti**

Pena l'esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto e/o d'aiuto dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del modulo telematico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nichelino **che resterà aperto dal 15/02/2021 fino al 01/03/2021** fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo telematico saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.

Ai soggetti che parteciperanno alla manifestazione di interesse pubblicata nel sito istituzionale mediante la compilazione del modulo telematico che posseggono i requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3), potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo e/o aiuto.

**L'invio della richiesta di contributo e/o di aiuto nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio.**

A conclusione della fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo in parola, mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale, area tematica "Commercio e Attività Produttive".

Il contributo sarà erogato a fondo perduto e i soggetti ammessi verranno contattati per le modalità di erogazione del contributo. L'ammissione a contributo sarà condizionato dalle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Il presente avviso è diretta a raccogliere manifestazioni di difficoltà economiche da parte delle imprese colpite dal periodo di emergenza sanitaria. I criteri di assegnazione verranno stabiliti sulla base delle risorse disponibili e sulla base delle richieste pervenute.

## **7. Controlli**

Il Comune di Nichelino eseguirà le verifiche e controlli, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.